

REGOLAMENTO (UE) N. 1041/2010 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2010****che modifica il regolamento (UE) n. 479/2010 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione ⁽²⁾ prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione i prezzi mensili del latte scremato in polvere per l'alimentazione animale. Poiché queste informazioni sono essenziali per la buona gestione del mercato interno, è opportuno che diventino comunicazioni settimanali.
- (2) L'obiettivo della disposizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 479/2010 è quello di dispensare gli Stati membri dal fornire comunicazioni riguardanti le domande di titoli di esportazione nei giorni in cui non sia stata fissata una restituzione oppure sia stato fissato un tasso di restituzione nullo per i prodotti di cui all'allegato I, parte 9, del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽³⁾. Sembra che l'attuale formulazione della disposizione possa condurre ad un'interpretazione errata. È pertanto necessario fornire una formulazione più chiara.

(3) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 479/2010.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 479/2010 è modificato come segue:

(1) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente:

«(b) se del caso, la mancanza di domande quel giorno tranne i casi in cui nessuno dei prodotti di cui all'allegato I, parte 9, del regolamento (CEE) n. 3846/87 ^(*) della Commissione sia soggetto a restituzione oppure i casi in cui è possibile applicare soltanto un tasso di restituzione nullo;

^(*) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.»

(2) Gli allegati I.A e I.B sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2010.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 135 del 2.6.2010, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO IA

COMUNICAZIONE SETTIMANALE

Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 479/2010

COMMISSIONE EUROPEA — DG AGRIC.4 — UNITÀ PRODOTTI ANIMALI

Stato membro:

Referente:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Prodotto	Codice NC	Unità di imballaggio rappresentativa	Osservazioni
1. Siero di latte in polvere	0404 10 02	25 kg	
2. Latte scremato in polvere conforme ai requisiti di qualità d'intervento	0402 10 19	25 kg	
3. Latte scremato in polvere per l'alimentazione animale	0402 10 19 ANIM	20 t	
4. Latte intero in polvere	0402 21 19	25 kg	
5. Burro — non salato	0405 10 19	25 kg	
6. Burro — non salato	0405 10 11	250 g	
7. Butteroil	0405 90 10	200 kg	
8. Cheddar, da 45 a 50 % di grassi sulla materia secca	0406 90 21	(¹)	
9. Gouda, da 45 a 50 % di grassi sulla materia secca	0406 90 78	(¹)	
10. Edam, da 40 a 45 % di grassi sulla materia secca	0406 90 23	(¹)	
11. Emmental, da 45 a 50 % di grassi sulla materia secca	0406 90 13	(¹)	

(¹) Per i formaggi, la comunicazione si riferisce all'unità di imballaggio maggiormente rappresentativa.

ALLEGATO I.B

COMUNICAZIONE MENSILE

Articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 479/2010

COMMISSIONE EUROPEA — DG AGRIC.4 — UNITÀ PRODOTTI ANIMALI

Stato membro:

Referente:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Prodotto	Codice NC	Unità di imballaggio rappresentativa	Osservazioni
1. Caseina	3501 10	25 kg (sacchi)	
2. Formaggi:			
—		(¹)	
—		(¹)	
—		(¹)	
—		(¹)	
—		(¹)	

(¹) Per i formaggi, la comunicazione si riferisce all'unità di imballaggio maggiormente rappresentativa.»